



Comune di Colloredo di Monte Albano

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 17 del Reg. Delibere

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno 2023 , il giorno 17 del mese di Maggio alle ore 19:00, nella sala consiliare, a seguito convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato nei termini ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Ovan Luca	Sindaco	Presente
Baiutti Renza	Vice Sindaco	Presente
Cecchini Davide	Consigliere	Presente
Rigo Antonio	Consigliere	Presente
Cecconi Francesco	Consigliere	Presente
Molinario Paola	Consigliere	Presente
Fabro Fabio	Consigliere	Assente
Munini Bruno	Consigliere	Assente
Venuti Matteo	Consigliere	Assente
Miramontes Avila Francisco Javier	Consigliere	Presente
Snaidero Gessica	Consigliere	Assente
Canciani Marco	Consigliere	Assente
Miolo Patrizia	Consigliere	Presente

Assiste il Dott. Roberto Russi nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ovan Luca nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Entra in aula il consigliere Miolo, presenti n. 8

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 21/2019 e s.m.i.: “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” che prevede:

- all'articolo 21, comma 1, che il Consorzio Comunità Collinare del Friuli tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande è trasformato di diritto in Comunità Collinare del Friuli;
- all'articolo 21, comma 4, che l'Unione Territoriale Intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità Collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione stessa;

DATO ATTO che ai sensi del comma 2, del suindicato articolo 21 della L.R. n. 21/2019, con deliberazione n. 54 del 29.09.2020 l'Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli è stato approvato lo Statuto della Comunità Collinare del Friuli;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 65 del 17.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per la funzione dei servizi tributari – ex art. 4, comma 4, dello Statuto”;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 28.12.2020 con la quale il comune di Colloredo di Monte Albano ha conferito alla Comunità Collinare del Friuli la funzione di gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente della Comunità Collinare del Friuli n. 1 del 2.01.2021 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa dell'ufficio unico dei servizi tributari;

RICHIAMATA la deliberazione giunta n. 2 del 17.02.2021 con la quale il comune di Colloredo di Monte Albano ha nominato la dott.ssa Patrizia Michelizza funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale sui rifiuti (TARI);

PREMESSO che

- l'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'articolo 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali

indivisibili, il tributo sui rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- che l'articolo 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI);

VISTI

- l'articolo 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda il TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;
- l'articolo 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;
- l'articolo 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D. Lgs. 116/2020 con il quale viene modificato il D. Lgs. 152/2006 (codice dell'ambiente);
- la deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” – TQRIF;
- l'articolo 1, comma 796, della L. 160/2019 che ha introdotto la rateizzazione degli avvisi esecutivi più favorevole di quanto regolamentato dal comune;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 28.09.2020 e rilevata la necessità ed opportunità di modificarlo alla luce dei mutamenti normativi nel frattempo succedutisi;

RITENUTO, per maggiore chiarezza, di approvare il testo del regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) nella sua interezza, come allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 che prevede: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]”;
- l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 che, modificando l'articolo 3 comma 5-quinquies sopra citato, specifica che: ".....Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;
- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

VISTI:

- l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;
- l'articolo 1, comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 degli Enti locali al 30 aprile 2023;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

UDITI gli interventi:

- Del vice Sindaco Baiutti che illustra il punto all'odg;

- Del consigliere Miramontes il quale rileva che a livello nazionale i costi del servizio rifiuti sono aumentati mediamente del 4%; tra le città italiana più virtuose risultano Belluno e Pordenone che però hanno un sistema di raccolta più efficiente rispetto a quello di Colloredo; si auspica che quanto prima venga discusso l'ordine del giorno ha depositato nei giorni scorsi sul tema dei rifiuti;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Con votazione palese resa per alzata di mano: favorevoli n. 8 contrari =, astenuti n.= su n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di modificare il regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) al fine di adeguarlo alle nuove normative, allegando alla presente deliberazione l'intero testo corretto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, vista la sua approvazione entro i termini previsti per legge;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D. L. 201/2011.

Con separata votazione palese resa per alzata di mano: favorevoli n.8 contrari =, astenuti n.= su n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19 della legge regionale 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Servizio Associato Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Colloredo di Monte Albano, li
19/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA PATRIZIA MICHELIZZA

Servizio Associato Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Colloredo di Monte Albano, li 26/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO LUCA OVAN

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.



Il Presidente
F.to Ovan Luca

Il Segretario Comunale
F.to Roberto Russi

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 19/05/2023 viene pubblicata all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 03/06/2023.

Comune di Colloredo di Monte Albano, li 19/05/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Evelin Mies

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19/05/2023 al 03/06/2023 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Comune di Colloredo di Monte Albano, li

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Marina Zuliani

Copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

Addi

L'Impiegato Responsabile

COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO

Provincia di Udine

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE CON OGGETTO «MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)»

Il sottoscritto dott. Piergiorgio Strizzolo, Revisore unico dei conti del Comune di Colloredo di Monte Albano nominato con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 31.01.2022 e conseguente incarico per il periodo dal 01.02.2022 al 31.01.2025, ricevuta la proposta di delibera di Consiglio comunale in oggetto, completa degli allegati che ne fanno parte;

PREMESSO

- che lo scrivente revisore ha ricevuto, con la proposta di delibera di Consiglio comunale in oggetto, il nuovo Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo comunale sui Rifiuti (TARI);
- che il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo comunale sui Rifiuti (TARI) viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istituiva l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi – il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali – e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale; il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili; la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019, aboliva l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- che il vigente Regolamento è quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 28.09.2020;

CONSIDERATO

- che i successivi interventi normativi e di regolamentazione in materia, rendono necessario e opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni, al fine di recepire i recenti interventi normativi e di regolamentazione, procedere all'adeguamento del Regolamento della TARI;

RITENUTO

- per maggiore chiarezza, di approvare il testo del Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo comunale sui Rifiuti (TARI) nella sua interezza, come allegato alla proposta di delibera in oggetto;

ESAMINATO

- il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo comunale sui Rifiuti (TARI), come allegato alla proposta di delibera in oggetto;

VISTI

- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai competenti Responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di delibera di Consiglio comunale in oggetto.

Li, 24 aprile 2023

Il Revisore unico dei conti

dott. Piergiorgio Strizzolo

dott. Piergiorgio Strizzolo